

Legge regionale 20 luglio 1967 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Integrata la disciplina della legge da art. 2, L. R. 3/1970

2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.

3 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 1

Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni degli allevatori - Sovvenzioni e sussidi integrativi(1)(2)(4)(9)(10)

L' Amministrazione regionale è autorizzata:

a) (ABROGATA);

b) (ABROGATA);

c) (ABROGATA);

d) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l' acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura.

(3)(5)

I contributi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, sentito il parere del competente Ispettorato dell' agricoltura sulla rispondenza e sulla congruità delle spese indicate nei preventivi.

(6)

I contributi, di cui alla lettera b) del primo comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente da parte del competente Ispettorato dell'agricoltura.

(7)

Le sovvenzioni ed i sussidi, di cui alla lettera c) del primo comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, udito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura.

(8)

La misura dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi sarà determinata, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, della reale e comprovata efficienza dell' organizzazione dell' Ente richiedente, del volume della sua attività, della cura dimostrata nelle gestioni decorse, della situazione economica della zona in cui opera, della importanza e del carattere delle iniziative promosse, nonché di ogni altra circostanza ai fini della determinazione dell' entità dell' intervento.

Le modalità di pagamento dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con lo stesso decreto di concessione.

È fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 58/1975
- 3 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 58/1975
- 4 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
- 5 Parole soppresse al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
- 6 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
- 7 Terzo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
- 8 Quarto comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
- 9 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
- 10 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 2

Contributi agli allevatori per l' acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata(1)(3)(5)(6)(7)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto di riproduttori maschi, appartenenti alle specie animali e a razze oggetto di selezione e dotati di certificato genealogico, sempre che presentino caratteristiche tali da far presumere una loro favorevole influenza sulla produzione locale, nella misura massima del 40 per cento;

b) contributi, nella misura massima del 40 per cento, agli allevatori delle zone montane e, nella misura massima del 30 per cento, a quelli delle zone collinari e della pianura, sul prezzo d' acquisto di femmine di razza pregiata, idonee al potenziamento dei nuclei di selezione;

c) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne.

(2)(4)

La misura dei contributi previsti dal precedente comma è determinata avuto riguardo al livello della produzione animale nella zona, al pregio della razza cui i capi da acquistare appartengono, alle possibilità di un proficuo impiego dei medesimi in dipendenza delle caratteristiche di detta zona.

I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, su proposta del competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.

L' erogazione dei contributi ha luogo su presentazione delle fatture d' acquisto, vistate dal competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975

2 Parole aggiunte al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 58/1975

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10 ter, quinto comma, L. R. 35/1976 nel testo modificato da art. 9, primo comma, L. R. 23/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 18/2004

4 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 2, L. R. 16/1996

5 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43,

69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 21, L. R. 4/2001

7 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 4

Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti(10)(16)(17)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nel Friuli - Venezia Giulia e ad altri Enti, che si propongano di contribuire all' incremento della produzione zootecnica, nonché ai titolari di aziende agricole singole, aventi indirizzo zootecnico, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni di allevatori, contributi in conto capitale:

1) per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto

di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture ritenute necessarie per la migliore funzionalità degli impianti e gli alloggi degli addetti all' allevamento del bestiame quando trattisi di cooperative;

2) per la costruzione, l' ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;

3) per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo al servizio di attività zootecniche, nonché per la costruzione di lattodotti, di essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, di silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico, di impianti per la produzione di mangimi;

4) per la provvista di attrezzature e macchinari, volti ad incrementare ed a migliorare le produzioni foraggere, nonché ad agevolare le operazioni di raccolta e di trasporto delle produzioni stesse;

5) per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l' allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani e di quelli ritenuti idonei alla premonticazione ed alla postmonticazione, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli;

6) per l' acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani.

(4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13)(14)(15)

I contributi previsti dal precedente comma, quando non siano destinati a titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:

a) in misura non superiore all' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, se le iniziative debbano attuarsi nei territori dei Comuni dichiarati montani od inclusi nei comprensori di bonifica montana, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) in misura non superiore al 70 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nei territori classificati collinari a rilevante depressione economica, di cui all'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni;

c) in misura non superiore al 60 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nel restante territorio regionale.

(8)

I contributi previsti dal 1 comma, quando siano, invece, a favore di titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:

- ove le iniziative debbano essere attuate nei territori montani di cui alla lett. a) del precedente comma, in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, se trattisi di coltivatori diretti e di titolari di piccole aziende e di malghe, ed in misura non superiore al 50 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende;

- ove le iniziative debbano essere attuate nel restante territorio regionale, in misura non superiore al 50 per cento di detta spesa, se trattisi di coltivatori diretti o di titolari di piccole aziende, ed in misura non superiore al 35 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende.

(2)

I contributi a favore dei titolari di aziende agricole singole non potranno, comunque, superare complessivamente il 25 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge.

(1)(3)

Relativamente alle iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, nella spesa ammissibile a contributo, ai sensi dei precedenti commi, viene compresa una quota non superiore al 7 per cento del costo dei lavori e delle opere, per spese generali e di collaudo.

Note:

1 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 4, terzo comma, L. R. 44/1969

- 2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 18/1974
- 3 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 18/1974
- 4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 58/1975
- 5 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 58/1975
- 6 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 58/1975
- 7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
- 8 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979
- 9 Parole sostituite al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 42/1980
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, L. R. 79/1981
- 11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 10/1987
- 12 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 10/1987
- 13 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 10/1987
- 14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 68/1988
- 15 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
- 16 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
- 17 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 5

Criteria per la determinazione e per la concessione dei contributi(1)(2)

Ai fini della concessione dei contributi, previsti dall' articolo precedente, e della determinazione della misura dei medesimi, si tiene conto della importanza dell' iniziativa, della sua conformità alle direttive regionali intese all' organico sviluppo del patrimonio zootecnico della regione, della sua favorevole incidenza sulla produzione zootecnica della zona, in cui essa deve essere attuata, del livello economico di detta zona, nonché delle caratteristiche dell' azienda destinataria, con particolare riguardo all' ordinamento colturale rivolto alle produzioni foraggere, quando richiedente sia un imprenditore agricolo.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 6

Modalità per la concessione e la erogazione dei contributi(1)(2)(3)

Le domande di concessione dei contributi, previsti dall' art. 4, debbono essere presentate al competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.

Ciascuna domanda deve essere corredata:

- a) dal progetto esecutivo e dal computo metrico estimativo, quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori;
- b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell' opera o dei lavori o degli acquisti, in relazione alle finalità della presente legge;

c) dal preventivo di spesa;

d) dalla regolare deliberazione dell' ente, quando il contributo sia da questo richiesto.

Il competente Ispettorato provvede all' istruttoria della domanda ed esprime il proprio parere sul progetto, sulla ammissibilità della spesa e su ogni altra circostanza posta a fondamento della richiesta.

Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.

La erogazione del contributo ha luogo:

a) quando trattisi di acquisti, in base alle relative fatture, vistate dall' Ispettorato competente;

b) quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori, in base agli stati di avanzamento dei lavori ed agli atti di collaudo.

Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, qualora beneficiari del contributo siano cooperative, organizzazioni di allevatori od altri enti pubblici o singole aziende di coltivatori diretti, potrà anche essere disposta, in casi di comprovata necessità, la anticipata erogazione di una quota non superiore al 20 per cento dell' ammontare complessivo del contributo medesimo. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.

Alla vigilanza sui lavori ed al collaudo delle opere provvede l' Ispettorato competente, cui spetta altresì di curare che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione

attualmente non ancora avvenuta).

3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 7

Integrazione degli interventi statali nonché di quelli regionali o statali già disposti dal 1 novembre 1965(1)(2)(3)

Quando le opere ed i lavori, riguardanti cooperative, di cui all' articolo 4 vengono eseguiti con l' intervento finanziario dello Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale stabilita nello stesso articolo.

La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere e per i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta, dal 1 novembre 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(2)(6)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
- 2 Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 58/1975
- 3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 42/1980
- 4 Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 4, L. R. 36/1992
- 5 Secondo comma abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 36/1992
- 6 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 16/1996

Art. 9

Centro regionale di inseminazione artificiale(2)(3)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la istituzione di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni del medesimo, nonché ad assumersi, in tutto o in parte, le spese di impianto, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale in relazione alle concrete possibilità di attuazione di tale iniziativa nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.

(1)

Note:

- 1 Parole aggiunte al primo comma da art. 23, comma 4, L. R. 16/1996
- 2 L'abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
- 3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1,

L.R. 11/2010.

Art. 10

Istituzione di borse di studio e sovvenzioni a pubblici Istituti per apporti di studio e di sperimentazione(1)(2)

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) ad istituire borse di studio per la formazione di tecnici specializzati nel settore degli allevamenti e della lavorazione e commercializzazione delle produzioni animali;
- b) a concedere sovvenzioni ad Istituti universitari e tecnici agrari, nonché ad Istituti o Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici.

Alla istituzione delle borse di studio, di cui alla lettera a) del precedente comma, provvede, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, la Giunta regionale, cui spetta altresì di stabilire le modalità ed i requisiti per la concessione delle medesime.

Le sovvenzioni, di cui alla lettera b) del primo comma, sono determinate e concesse con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Le modalità di erogazione delle medesime saranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi, a cura dello stesso Assessore, con gli Istituti beneficiari.

Note:

1 L'abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall'articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 11

(Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame)(1)(3)(7)(8)(10)

- 1.** A integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali o regionali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori, a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici.
- 2.** Si considerano a integrazione degli interventi statali tutte le sovvenzioni destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.
- 3.** La struttura regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, sulla base delle domande pervenute dai soggetti di cui al comma 1, adotta programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame, tenendo conto delle eventuali linee guida formulate dalla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
- 4.** Sui programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame adottati ai sensi del comma 3 è richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
- 5.** Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi ai soggetti di cui al comma 1, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti nel decreto di concessione della sovvenzione.

Note:

- 1** Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 21/1970
- 2** Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 13/1975
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 58/1975
- 4** Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 4/1978 , con applicabilità delle nuove disposizioni, ex articolo 3 della medesima legge, a tutte le pratiche già istruite o definite.

5 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 4/1978 , con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 3 della medesima legge, a tutte le pratiche gia' istruite o definite.

6 Secondo comma interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 42/1980

7 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

8 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

9 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 33, L. R. 18/2011

10 Articolo sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 14/2012

Art. 12

Aperture di credito a favore di funzionari delegati(1)(2)

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrà provvedere con aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici periferici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, in forza dell' articolo 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 13

Norma transitoria(1)(2)

I contributi all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, di cui all' articolo 4, potranno essere concessi dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell' Ente medesimo.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall'1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 14

Disposizioni finanziarie(1)(2)

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' esercizio 1967 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.

La spesa di lire 800 milioni relativa all' esercizio finanziario 1967 viene ripartita nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo nei seguenti capitoli che si istituiscono con le denominazioni a fianco di ciascuno indicate:

(Titolo I - spese correnti) Categoria IV - Trasferimenti(per le finalità dell' art. 1)
--

<p>- Cap. 341 Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni di allevatori e concessione alle stesse di sovvenzioni e sussidi per la realizzazione delle varie iniziative rivolte alle finalità della legge</p>	<p>L. 50.000.000</p>
<p>(per le finalità degli articoli 9 e10)</p>	
<p>- Cap. 342 Concorso nelle spese per l' istituzione e l' impianto di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni.Borse di studio e sovvenzioni a Istituti universitari e tecnici agrari, nonché ad Istituti e Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici</p>	<p>L. 50.000.000</p>
<p>(Titolo II - spese in conto capitale)Categoria XI - Trasferimenti(per le finalità degli articoli 2 e 3)</p>	
<p>- Cap. 672 Contributi agli allevatori per l' acquisto di riproduttori maschi e di femmine di razza pregiata, nonché per la concessione di premi di merito in occasione di mercati concorso e di premi di allevamento per vitelle, tori, vacche, scrofe, cavalle, pecore e capre</p>	<p>L. 200.000.000</p>
<p>(per le finalità degli articoli 4, 7, 8 e 11)</p>	
<p>- Cap. 673 Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonché ad integrazione degli interventi statali e regionali disposti negli esercizi 1965 e 1966, per la costruzione, lo ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l' allevamento del bestiame; per la costruzione, l' ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani, per la</p>	<p>L. 500.000.000</p>

costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali	
--	--

A favore dei suddetti capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 400 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 3 dell' allegato 5 al bilancio medesimo) - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - e mediante prelevamento dell' importo di lire 400 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).

L' onere di lire 600 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, nella seguente misura:

- in corrispondenza del sopracitato capitolo 341	L. 40.000.000
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 342	L. 40.000.000
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 672	L. 160.000.000
- in corrispondenza del sopracitato capitolo 673	L. 360.000.000

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni relativa agli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 si provvederà con l' incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 49, punto 5, dello Statuto regionale.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1,

L.R. 11/2010.